

undefined

# Famiglia del bosco: il fattore tempo in gioco sulla potestà genitoriale

## Minori

**Allontanamento definitivo  
se la famiglia non adotta  
le misure entro il termine**

**Carlo Rimini**

All'indomani della conferma da parte della corte d'appello del provvedimento del tribunale nella vicenda della «famiglia del bosco», si può fare qualche considerazione, per trovare nelle norme e nella loro applicazione giurisprudenziale una bussola fra le opposte fazioni. Due domande si fronteggiano nel dibattito. Può lo Stato portare via dei bambini a genitori che, seppure a modo loro, dedicavano ai figli ogni attenzione? Possono i genitori, seppure animati dalle migliori intenzioni, costringere i figli a vivere in un luogo insalubre, costringendoli a privazioni inaccettabili?

Partiamo dalle norme. L'articolo 330 del Codice civile prevede

una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine». Inoltre, il giudice «deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali».

Un altro limite molto chiaro al potere del tribunale di allontanare i figli dalla casa familiare è posto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che in una sentenza del 2007 ha affermato: «Laddove vi sia un legame familiare, lo Stato deve agire in modo tale da permettere che questo legame si consolidi e si sviluppi e deve assumere misure adatte a riunire genitori e figli. In tale contesto, il fatto che un minore possa essere accolto in un ambiente più propizio alla sua educazione, non è sufficiente a giustificare l'allontanamento dai genitori. Un'ingerenza così grave nei di-

che il tribunale possa dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore compie atti che cagionano un «grave pregiudizio» per il figlio. La norma precisa che «per gravi motivi» può essere disposto l'allontanamento del figlio dalla casa familiare. L'articolo 333 prevede uno strumento meno pesante, consentendo al giudice, di fronte a condotte che non siano tali da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma comunque tali da recare un pregiudizio al bambino, di adottare provvedimenti a sua protezione, fra i quali anche l'allontanamento dalla casa familiare.

Le norme non prevedono la possibilità di pronunciare una «sospensione» della responsabilità genitoriale, che è invece il provvedimento adottato dal tribunale nel caso della famiglia del bosco. Il tribunale però, per ora, ha pronunciato solo un provvedimento provvisorio e dunque, pronunciando provvisoriamente la totale cancellazione della responsabilità genitoriale, la ha sospesa. La misura, tuttavia, si discosta dalla logica del codice, secondo la quale il giudice adotta provvisoriamente i provvedimenti meno gravi previsti dall'articolo 333 e, solo quando questi provvedimenti si rivelano insufficienti, adotta il provvedimento definitivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Ci sono, nel caso della «famiglia del bosco» i presupposti per la sospensione o per la decadenza della responsabilità genitoriale e per l'allontanamento dal-

ritti dei genitori a godere di una vita familiare con i loro figli può essere considerata necessaria solo se fondata su considerazioni ispirate all'interesse del minore sufficientemente valide e salde».

Quali conclusioni si possono raggiungere sulla base di queste regole nel caso della famiglia del bosco? Il giudice deve tenere ben presente che l'allontanamento di un bambino dalla casa dei genitori è un provvedimento eccezionale che può essere assunto solo per un tempo limitato (come pu-



**Un fatto grave violare l'obbligo scolastico. Ma i giudizi sulla scarsa socialità dei bambini sono opinabili**

re ha affermato la Cedu), oppure nei casi in cui la condotta del genitore è a tal punto grave da far ritenere che il bambino debba essere definitivamente tolto alla sua famiglia e dato in adozione.

Il provvedimento deve basarsi su gravi fatti concreti e non semplicemente su un giudizio negativo su alcune scelte educative dei genitori che possono essere opinabili. Se l'obbligo scolastico è stato violato, questo è un fatto oggettivo grave e rilevante. Considerazioni sulla scarsa socialità dei bambini sono invece opinabili. È meglio per i bambini vivere in un bosco costantemente accuditi dai loro genitori, oppure vivere lasciati da soli per ore in un appartamento in una periferia urbana degradata, intrattenuti da un videogioco che in-

la casa dei genitori? Provvedimenti di questo tipo sono piuttosto usuali nell'esperienza dei nostri tribunali, senza che ciò susciti alcun clamore e alcuna strumentalizzazione politica. Capita frequentemente che i giudici debbano collocare dei bambini in una casa-famiglia per l'inadeguatezza dei genitori, capita che li debbano dichiarare adottabili. Capita, ad esempio, quando vengono tolti ai genitori bambini costretti a vivere in un campo di baracche nella periferia di una grande città senza essere mandati a scuola. Capita, e nessuno si scaglia contro i giudici a tutela dei genitori.

La Cassazione ha però posto precisi limiti al potere del giudice di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale, limiti ribaditi in una ordinanza depositata proprio nei giorni scorsi (n. 32328/2025). La totale cancellazione della responsabilità genitoriale, «costituisce l'*extrema ratio*. Si tratta infatti di

cita alla violenza?

Posta la questione in questi termini, si comprende come le considerazioni sul diritto dei figli alla socialità ci portino su un terreno assai scivoloso. Fare vivere i bambini in una casa senza riscaldamento e senza servizi igienici decenti è un fatto gravissimo che giustifica un temporaneo allontanamento da quella casa, concedendo ai genitori un tempo entro il quale adeguare la loro abitazione o trovarne un'altra, ma non giustifica ancora la decadenza o la sospensione dalla potestà genitoriale. Se, trascorso questo tempo, i genitori non avranno posto rimedio per loro colpa alla situazione, l'unica soluzione sarà la decadenza definitiva, nella consapevolezza dei danni che la rottura del legame con i genitori comporta per bambini che hanno già l'età della ragione.

*Ordinario di diritto privato  
Università degli Studi di Milano*

© RIPRODUZIONE RISERVATA